PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA RIGUARDANTI LE ESPORTAZIONI, L'EDILIZIA E LE OPERE PUBBLICHE

Art. 12

Istituti esercenti il credito fondiario

Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Abrogato dal 1 gennaio 1994 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche
Estremi	Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376
Titolo	III — Credito fondiario edilizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-il-rilancio-dell-economia-riguardanti-le/art-12-istituti-esercenti-il-credito-fondiario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it